

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI VIALATTEA

Regolamento Per la Disciplina degli Usi Civici

Comune di Claviere

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09/04/2025
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 11/12/2025



NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'esercizio degli usi civici esistenti nel Comune di Claviere in conformità alle disposizioni della Legge dello Stato 16.06.1927 n. 1766 di riordinamento degli usi civici, al relativo Regolamento di esecuzione R.D. n° 332 del 1928, agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 22.08.1972, alla Legge Regionale 2 dicembre 2009, n. 29 e relativo Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 giugno 2016, n. 8/R, e alle disposizioni costituzionali poste a garanzia degli usi e delle proprietà collettive.

1.2 Tutti i terreni di proprietà comunale, inseriti nell'elenco derivante dagli atti depositati presso il Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici del Piemonte e della Valle d'Aosta e riconosciuti tali da sentenza commissariale n. 299 del 15.2.1985, sono da considerarsi soggetti al godimento degli usi civici essenziali e/o utili, ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n. 1766.

1.3 L'esercizio dei diritti di uso civico, le attività insediate sui suddetti beni, la fruizione degli stessi, sono improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile ed integrato del territorio, in modo da garantire la conservazione e la perpetuità del patrimonio delle terre civiche, anche a vantaggio delle generazioni future, attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane e territoriali locali.

1.4 Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

ART. 2 – DEFINIZIONE

2.1 Secondo la normativa vigente sono definiti:

- Diritto di Uso Civico "*essenziale*": ovvero destinati ad assicurare quanto necessario alla sussistenza del nucleo familiare.
- Diritto di Uso Civico "*utile*": in grado di garantire non solo la mera sussistenza ma anche l'utilizzo del bene comune per un prevalente fine economico.

2.2 Gli usi civici riconosciuti agli aventi diritto sulle proprietà originarie del territorio comunale di Claviere sono le forme tradizionali di uso civico, quali:

- Il pascolo, inteso come possibilità di introdurre nelle terre civiche gli animali che utilizzano direttamente le produzioni foraggere spontanee, purché ciò avvenga con carichi di bestiame compatibili sia con le potenzialità produttive dei terreni e dei soprassuoli sia con le esigenze di conservazione della risorsa ambientale, sempre nel rispetto delle leggi forestali e delle norme igienico sanitarie vigenti.
- Il legnatico, inteso come possibilità di raccogliere e utilizzare la legna dei boschi comunali, sempre con modalità e limiti stabiliti dall'autorità forestale, per assicurare la conservazione della risorsa;

2.3 Rientrano altresì fra le forme di uso civico tradizionale tutte le attività ausiliarie e complementari di tali usi, purché riconducibili alla figura dell'imprenditore agricolo ai sensi del vigente art. 2135 c.c.1, così come ridefinito dall'art. 1 del D. L.vo 18 maggio 2001, n.228.

ART. 3 – TITOLARI DEL DIRITTO DI USO CIVICO

3.1 L'esercizio di uso civico sulle proprietà comunali è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Claviere, ai sensi del vigente regolamento anagrafico.

3.2 Il territorio del Comune di Claviere, ai fini del riconoscimento del diritto di uso civico, si considera suddiviso in un'unica sezione censuaria.

3.3 Gli utenti hanno diritto di godimento degli usi civici prioritariamente nel territorio del rispettivo comune censuario di residenza, con estensione a tutto il territorio comunale in caso di indisponibilità territoriale specifica.

ART. 4 – REGIME GIURIDICO

4.1 Ai sensi di specifica norma regionale, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.

4.2 Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:

- a) La conduzione di alpeggi e strutture agricole ad essi collegate.
- b) La realizzazione di infrastrutture sportive.
- c) Ogni altro uso legato ad effettive necessità delle collettività locali.

4.3 Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.

4.4 Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi.

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 5 – USO CIVICO DI LEGNATICO

5.1 Le modalità di godimento dell'uso civico di legnativo devono essere conformi alle prescrizioni del piano di gestione forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Il Comune demanda al Consorzio Forestale Alta Valle Susa (da ora CFAVS) la gestione tecnica ed economica di tale diritto nelle sue articolazioni ivi descritte:

- a) Raccolta a titolo gratuito di legna secca: a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.
- b) Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico
 - Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono effettuate previa richiesta da far pervenire al CFAVS nei termini da esso stabiliti, d'intesa con il Comune, e sono soggette al pagamento di una somma in qualità di rimborso delle spese di istruzione della pratica da parte del CFAVS. Lo stesso CFAVS, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente tramite verifica anagrafica da parte del Comune, procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare anagrafico; il legname sarà assegnato in maniera preferenziale nei boschi comunali del proprio comune censuario in quantità simili per ogni richiedente. Rimangono in ogni caso insindacabili i criteri qualitativi, quantitativi, località e valutazioni fissati dai tecnici del CFAVS incaricati delle operazioni di martellata, assegno e stima.
 - Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche o gravemente lesionate, oppure piante sottoposte in popolamenti forestali da diradare al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Ove disponibile, potrà essere assegnato anche legname già accatastato risultante da altre operazioni in bosco. Saranno in ogni caso tassativamente seguite le prescrizioni del Piano di Gestione Forestale vigente.
 - E' fatto divieto ai richiedenti di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Essi inoltre dichiarano sotto la propria disponibilità di far uso della legna esclusivamente per il riscaldamento della propria abitazione e per usi domestici, e di conservare la stessa presso la propria abitazione, o ad altro indirizzo da comunicarsi, presso cui potranno venire effettuati controlli dagli organi competenti.

- Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per il successivo quinquennio. Le operazioni di taglio del materiale dovranno avvenire in proprio e, comunque, con la presenza dell'assegnatario o di un componente del nucleo familiare o suo delegato. Anche nel caso di violazione di detto obbligo si sospenderanno le assegnazioni per un quinquennio, fatti salvi gravi e comprovati motivi.
 - In caso di rinuncia volontaria all'assegnazione per gravi motivi, il diritto viene mantenuto solo in presenza di notifica da presentarsi tempestivamente agli uffici del CFAVS. Inoltre, si specifica che le somme versate verranno trattenute dal CFAVS a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica. L'Ente si riserva la possibilità di valutare le richieste di rinuncia e, in assenza dei suddetti gravi motivi, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per il periodo di anni uno (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).
 - Le utilizzazioni di legname devono essere obbligatoriamente concluse entro 12 mesi dalla data di assegnazione, nel rispetto del periodo di "silenzio selvicolturale" per gli interventi ricadenti nelle ZSC e nei Parchi, pena il trattenimento degli importi versati e la sospensione per l'anno successivo del godimento del diritto di fuocatico. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione. Anche in presenza di motivazioni contingenti di carattere generale non potranno essere differiti i termini di validità temporale dell'autorizzazione.
- c) Assegnazione a titolo oneroso di piante danneggiate, schiantate o morte in piedi: il cittadino interessato al loro recupero può fare richiesta al comune di residenza, specificando la localizzazione e il quantitativo presunto di legname richiesto (numero di piante e quantità stimata di legname, fino ad un massimo consentito di 150 quintali per anno solare). Il Comune valuta la congruità della richiesta e la trasmette al CFAVS per le valutazioni tecniche ed economiche delle piante assegnate. Il richiedente riceverà specifica comunicazione da parte del Comune e dovrà provvedere al taglio ed esbosco delle piante assegnate previo pagamento del valore del legname.
- d) Ai cittadini residenti è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, una sola assegnazione di legname da opera (fino ad un massimo consentito di 150 quintali) per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà, nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario. Si precisa che la gratuità è da riferirsi esclusivamente al costo del legname e non alle spese dovute all'istruttoria della pratica. Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione per motivi di carattere personale, potrà essere effettuata altra concessione a titolo oneroso secondo le valutazioni di mercato.
- e) Assegnazione a titolo oneroso di legname da opera: per esigenze di legname ad uso strutturale (travature o uso edilizio) ai soli cittadini residenti è concessa la possibilità di ottenere un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà (fino ad un massimo consentito di 150 quintali per anno solare). Il Comune, tenuta presente la normativa di settore e la disponibilità di materiale idoneo, valuta la congruità della richiesta e la trasmette al CFAVS per le valutazioni tecniche ed economiche delle piante assegnate. Il richiedente riceverà specifica comunicazione da parte del Comune e dovrà provvedere al taglio ed esbosco delle piante assegnate entro 12 mesi, previo pagamento del valore del legname.
- f) Assegnazioni di legname per uso interno: il Comune, in qualità di ente proprietario, può richiedere al CFAVS l'individuazione di materiale legnoso per esigenze di pubblica utilità, con l'invio di richiesta scritta riportante quantità e caratteristiche desiderate.

Tutte le assegnazioni derivanti dal godimento del diritto di uso civico di legnatico, in ogni sua forma, dovranno essere notificate al Comune tramite l'invio di verbale di assegnazione al taglio, specificando localizzazione, volumi prelevati e relativi importi.

TERRITORIO BOSCHIVO

ART. 6 – GESTIONE DEI BOSCHI DI ALTO FUSTO

6.1 La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta alle prescrizioni del piano di gestione forestale vigente ed ai vincoli delle leggi nazionali e regionali in materia forestale.

6.2 Gli aspetti tecnici gestionali sono demandati al CFAVS, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.

6.3 L'Amministrazione Comunale, se consentito dalle regole di finanza pubblica, può destinare una quota degli introiti della vendita di lotti di legname al miglioramento ed alla manutenzione del patrimonio collettivo.

6.4 Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari previsti nel vigente Piano Forestale Aziendale non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.

6.5 I tagli straordinari (piste da sci, impianti di risalita, strade ecc.) che prevedono un cambio di destinazione d'uso del suolo, dovranno essere autorizzati dai competenti organi regionali e i relativi introiti saranno gestiti secondo le indicazioni di cui al precedente comma 3.

ART. 7 – GESTIONE GENERALE DEL TERRITORIO BOSCHIVO

La pianificazione territoriale per la gestione delle superfici boscate è concordata con il CFAVS e contenuta nel Piano Forestale Aziendale predisposto dallo stesso ente.

USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 8 – DIRITTO DI PASCOLO

8.1 Tutte le superfici pascolabili comunali concedibili in Comune di Claviere sono gravate dal diritto di Uso Civico.

8.2 Si specifica che, per aventi diritto al godimento di Uso Civico di pascolo si intendono allevatori residenti in Comune di Claviere, che mantengono il bestiame di proprietà sul territorio del Comune in oggetto per tutto l'anno solare. Si precisa inoltre che tale diritto potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare sul territorio del Comune Censuario di residenza del richiedente e della ditta, le verifiche del caso saranno effettuate dagli uffici Comunali e dal CFAVS, verificando l'effettiva residenza del richiedente, la reale permanenza del bestiame indicato in domanda attraverso lettura dei registri di stalla ed eventuale accertamento reale in loco.

8.3 Gli utenti, come specificati al comma precedente vantano diritti di assoluta priorità nell'assegnazione dei pascoli di proprietà comunale.

8.4 La porzione di territorio di proprietà comunale, assegnabile in compenso del diritto di Uso Civico di pascolo dovrà essere determinata non solo con il criterio della sua estensione ma con quello anche del suo valore nonché della destinazione tipologica del bestiame deputato al pascolo. Le aree assegnabili saranno definite annualmente, in relazione alle richieste pervenute ed agli accertamenti concernenti le consistenze di stalla effettivamente aventi titolo.

8.5 La porzione territoriale concessa a compenso del diritto di Uso Civico alle Aziende aventi effettivo titolo, dovranno obbligatoriamente essere pascolate nell'arco della stagione di pascolo.

8.6 Il mancato pascolamento dell'area di cui sopra da parte dell'azienda affidataria, constatato a seguito di collaudo e verifiche in campo da personale Comunale, di CFAVS e/o enti territoriali sovracomunali, determinerà la perdita di esercitare il diritto di Uso Civico, da parte dell'Azienda stessa, per la stagione successiva.

8.7 Il parziale pascolamento, effettivamente verificato in loco, delle superfici affidate all'avente diritto, potrà comportare la revisione dell'area affidabile al richiedente in termini di collocazione ed estensione della stessa.

Si sottolinea inoltre il tassativo divieto di commercializzazione del diritto in oggetto.

ART. 9 – SUDDIVISIONE DEI COMPENSORI DI PASCOLO

9.1 Il territorio comunale adibito a pascolo, conformemente alle consuetudini relative alla suddivisione territoriale ed al relativo esercizio di Uso Civico da parte degli storici aventi diritto, viene suddiviso nei seguenti comprensori di pascolo, costituiti da proprietà sia comunali che private:

- a) La Coche

9.3 la delimitazione dei comprensori di pascolo, con la rappresentazione grafica dei limiti territoriali e delle superfici comunali concesse a pascolo, oltre che le tabelle catastali delle stesse, redatti da CFAVS, sono parte integrante degli affidamenti e dei relativi contratti/concessione di affidamento a terzi.

9.4 Le superfici comunali pascolabili con i relativi carichi di Unità Bovine Adulte (cd. "UBA") suddivise per ogni comprensorio sono specificatamente individuate dal CFAVS e sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale, poiché costituiscono mera specifica tecnica di dettaglio in ordine alle aree effettivamente pascolabili in funzione dei singoli mappali comunali. Le suddette superfici ed i relativi carichi UBA possono essere comunque soggette ad eventuali aggiornamenti e/o variazioni connesse a mutate condizioni territoriali, gestionali ed ambientali.

ART. 10 CARICHI DI BESTIAME

10.1 Il carico di bestiame è espresso in UBA. La conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti criteri, approvati da Regione Piemonte ed individuati nelle Istruzioni Operative Arpea n°77 del 09-01-2024:

Tipologia	Corrispondenza in UBA
Bovino adulto (> 2 anni)	1
Bovino da 6 mesi ad 1 anno	0,6
Vitello fino a 6 mesi	0,4
Ovini e Caprini	0,15
Equidi	1

10.2 Le dinamiche del Carico totale di ogni singolo Comprensorio di Pascolo tengono conto dei dati storici e della loro variazione nel tempo. Sono inoltre definiti dai vigenti piani di gestione forestale, da eventuali Piani Pascolo speditivi redatti dal CFAVS e da Piani Pastoralis Foraggeri, ove sussista presa d'atto degli stessi da parte del Comune e relativa approvazione della Regione Piemonte.

10.3 I criteri del calcolo UBA sopra menzionati vengono recepiti dall'utilizzatore del pascolo prima della salita in alpeggio ed assunti come criterio unico per il calcolo del carico d'alpeggio nel Comune di Claviere

10.4 Al fine di utilizzare allo scopo i criteri di calcolo sopra menzionati ogni spostamento di bestiame in alpeggio e/o comprensorio di pascolo, dovrà essere obbligatoriamente, come previsto dalla legge sanitaria vigente, D.Lgs. 134/2022, accompagnata da documentazione sanitaria attestante la situazione e l'età dei capi.

10.5 Ogni modifica del carico sarà rideterminata sulla base degli indici sopra esposti.

Art. 11 CARICO UBA CONCEDIBILE AI FINI DEL GODIMENTO DI DIRITTO DI USO CIVICO

11.1 Le aree comunali pascolabili di cui all'Art. 9.1 ed affidate agli aventi Diritto di Uso Civico, saranno individuate in base alla consistenza di stalla effettivamente verificata ed avente titolo (Art.8.2), possibilmente nel comune censuario di residenza, e nel Comprensorio di Pascolo più prossimo all'attività di azienda o comunque funzionale alla stessa.

11.2 In accordo con quanto espresso dalla Legge n°1766 del 16 giugno 1927 e successive modifiche, il corrispettivo in UBA viene così espresso:

- a) La quota che soddisfa il bisogno "essenziale" di un nucleo familiare residente viene stabilito in 5 (cinque) UBA, ma nell'ottica della tutela e dell'incentivazione dell'imprenditoria agricola pastorale locale viene definita come "essenziale" la quota di 20 (venti) UBA;
- b) Il carico UBA che rientra a pieno titolo nel punto a potrà esercitare il pascolo sulle superfici assegnate a titolo gratuito;

- c) Gli UBA eccedenti a quanto stabilito al punto a saranno pertanto considerati “utili”, ovvero eccedenti quelli che sono necessari al sostentamento familiare ma comunque validi al fine di ricavarne un vantaggio economico per l’Azienda;
- d) L’eventuale carico UBA non rientrante nel punto a sarà pertanto gravato da un canone stagionale d’affitto che sarà determinato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei poteri conferiti in materia di tariffe specifiche.

11.3 In caso di più istanze di Uso Civico il Comune procederà a:

1. Valutare l’effettivo diritto del richiedente al compenso dell’Uso Civico, ripartendo proporzionalmente i terreni convenientemente utilizzabili come pascolo tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune, in relazione alla tipologia di bestiame ed a requisiti che garantiscano un affidamento efficace e di maggiore utilità del fondo.
2. Provvedere all’assegnazione mediante sorteggio tra i richiedenti, qualora l’estensione del territorio da ripartire non sia sufficiente per soddisfare tutte le domande dei soggetti aventi diritto, e nel caso in cui sia assente la volontà associazionistica di più assegnatari per una migliore e condivisa gestione dei fondi oggetto dell’assegnazione.

ART. 12 – MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI PASCOLO SULLE SUPERFICI COMUNALI

12.1 I soggetti di cui all’Art.8 devono far pervenire apposita istanza redatta sul modello predisposto dal Comune, comprendente informazioni sulla quantità e tipologia di bestiame in proprietà del richiedente, oltreché sul comune censuario di residenza, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, con obbligo di assegnazione da parte del Comune entro il 31 Marzo di ogni anno.

Coloro che, entro il termine sopra indicato, non avranno fatto pervenire l’istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell’esercizio del diritto di Uso Civico.

12.2 Il Comune, nei tempi stabiliti, procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, comprensive di informazioni relative all’area individuata, al carico effettivamente concesso, quanto a titolo gratuito considerato “essenziale” e quanto a titolo oneroso considerato “utile”, così come espresso all’Art. 11.

12.3 Gli utenti di Uso Civico possono utilizzare gratuitamente i pascoli Comunali ubicati nel comune censuario di residenza secondo le modalità indicate all’Art.11

ART. 13 – CONCESSIONE DEI PASCOLI AD ALLEVATORI FORANEI

13.1 Nel caso in cui le richieste degli utenti di Uso Civico siano inferiori alle disponibilità di carico dei singoli Comprensori di Pascolo, l’eventuale eccedenza potrà essere annualmente concessa ad allevatori foranei nelle modalità previste dal Regolamento Pascoli Comunale.

ART. 14 – CONTROLLI

14.1 Il rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali e il controllo dell’uso dei terreni comunali è affidato alla Polizia Locale e al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, i quali verificano anche il rispetto delle disposizioni sanitarie e veterinarie nell’ambito delle monticazioni sul territorio del Comune di Claviere.

14.2 L’eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alle quantità autorizzate, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge forestale e dalle penali previste dai contratti di affitto, comporterà l’obbligo della demontica immediata delle eccedenze.

14.3 Al termine della stagione di pascolo, il CFAVS può effettuare sopralluogo di controllo inteso a verificare lo stato del cotico erboso e la corretta gestione del pascolo; a seguito di ciò potranno essere proposti specifici correttivi tecnici che potranno essere adottati la stagione successiva.

14.4 Qualora non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame presente sul pascolo comunale, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l’osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite.

ART. 15 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI TERRENI A FAVORE DI ENTITA’ ASSOCIATIVE

15.1 Il Comune può prevedere la concessione in via amministrativa di terreni e di Comprensori di Pascolo gravati da diritto di Uso Civico, a favore di Associazioni Agricole di frazione e/o Comune Censuario composte da utenti aventi diritto di godimento di Uso Civico. Tali Associazioni devono essere costituite a norma di legge ed attive sul territorio in modo propositivo. In ogni caso tale riconoscimento potrà riguardare esclusivamente quelle associazioni che non presentino posizioni debitorie nei confronti dell'ente o abbiano tenuto comportamenti contrari alla legge e/o ai regolamenti comunali e regionali, ivi compresi gli amministratori e associati. La durata di tale eventuale concessione è stabilita in anni 5 (cinque), con possibilità di rinnovo per ulteriore uguale periodo di tempo, sulla base di specifiche valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

15.2 Il corrispettivo economico della Concessione di cui al comma 1 è stabilito in base ad apposita perizia di stima redatta dal CFAVS.

Art 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

16.1 Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della Legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 e relativo Regolamento di attuazione, l'amministrazione comunale può revocare la concessione mediante risoluzione immediata; in particolare la procedura di revoca deve essere avviata nei seguenti casi:

- a) per mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- b) per mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro i termini fissati nel contratto e/o nel provvedimento di concessione;
- c) per subconcessione, anche parziale;
- d) per mancata utilizzazione dei terreni senza giustificato motivo, anche solo parziale, e/o utilizzo degli stessi per dichiarazioni mendaci volte ad usufruire di contributi o agevolazioni previste dalla normativa di settore, quest'ultima fattispecie se accertata e documentata dagli organi competenti;
- e) nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);
- f) nel caso di realizzazione di qualsiasi opera priva di autorizzazione Comunale;
- g) nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione;
- h) mancata custodia dei cani da pastore e da guardiania nelle vicinanze delle strutture di alpeggio e durante la conduzione del pascolo;
- i) delimitazione non autorizzata da parte dell'Amministrazione dei sentieri percorribili da parte degli utenti mediante qualsivoglia mezzo fisso o mobile (a titolo esemplificativo fili, picchetti, recinzioni, etc...).

16.2 In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliorie apportate, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante; i beni saranno riacquisiti al patrimonio delle terre civiche e torneranno al relativo regime giuridico.

16.3 Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale, in base ad un'autonoma valutazione dello stato dei luoghi interessati, decidere se acquisire le infrastrutture esistenti al patrimonio civico o esigere il ripristino dello stato originario dei terreni.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

17.1 Ai sensi dell'Art.10 delle Preleggi al Codice Civile il presente regolamento diventa obbligatorio decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento medesimo.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

18.1 Copia del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, verrà inviata al CFAVS per gli adempimenti di competenza.